



ENPAPI

REGOLAMENTO ELETTORALE



Approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze in data 6 marzo 2013 e successive modifiche.



REGOLAMENTO ELETTORALE

INDICE

TITOLO I OGGETTO E DEFINIZIONI	pag. 6
TITOLO II ELETTORATO	pag. 8
TITOLO III ELEZIONE E COLLEGI ELETTORALI	pag. 11
TITOLO IV INDIZIONE DELL'ELEZIONE	pag. 13
TITOLO V SESSIONE PRIMARIA - ELEZIONE DEI DELEGATI	pag. 16
TITOLO VI ELEZIONE SECONDARIE	pag. 21
TITOLO VII ENTRATA IN VIGORE	pag. 26

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica.

Art. 2 Definizioni.

1. Nel presente Regolamento si intende per:

“Ente”, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica;

“Statuto”, lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. del 24 marzo 1998, e successive modificazioni ed integrazioni;

“Regolamento di Previdenza”, il Regolamento di Previdenza dell'Ente, approvato con D.M. del 24 marzo 1998, e successive modificazioni ed integrazioni;

“Collegio provinciale”, l'Organismo professionale provinciale di rappresentanza, comunque denominato.

TITOLO II

ELETTORATO

Art. 3 Elettorato attivo e passivo.

1. Hanno diritto di elettorato attivo tutti coloro che risultano iscritti all'Ente alla data in cui sono indette le elezioni.

2. Hanno diritto di elettorato passivo tutti coloro che, alla data in cui sono indette le elezioni, risultano iscritti all'Ente da almeno due anni e sono in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 5, comma 2 dello Statuto, consistenti nell'aver svolto funzioni o compiti dirigenziali, consiliari, amministrativi o direttivi, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso ordini professionali o presso altre istituzioni pubbliche o private.

Art. 4 Ineleggibilità e decadenza.

1. Sono esclusi dal diritto di elettorato passivo alle cariche dell'Ente coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni:

a) l'aver subito un provvedimento disciplinare da parte degli Organismi di rappresentanza di categoria, ai sensi del D.Lgs. C.P.S. 233/46 e successive modificazioni e integrazioni, superiore alla censura nei dieci anni precedenti la data di indizione delle elezioni;

b) l'aver svolto le funzioni o i compiti dirigenziali, consiliari, amministrativi o direttivi, di cui all'art. 5, comma 2, dello Statuto, presso aziende, enti, imprese o organizzazioni sottoposte alle procedure di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e procedure equiparate, ovvero ad amministrazione straordinaria nei quattro anni precedenti;

c) aver riportato condanne o sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica o contro la Pubblica Amministrazione ovvero per delitti non colposi per i quali la Legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;

d) trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., ovvero essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575;

e) aver riportato condanne o sanzioni per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

f) non essere in regola con i versamenti dei contributi obbligatori dovuti sulla base delle dichiarazioni presentate, ovvero non

aver provveduto alla regolarizzazione della posizione contributiva, incluso il versamento di sanzioni e interessi.

2. La causa di ineleggibilità di cui al comma 1, sopravvenuta nel corso del mandato o verificatasi o accertata dopo l'elezione determina la decadenza dall'elezione e dalla carica.

3. La decadenza dalla carica di membro del Consiglio di Indirizzo Generale o del Consiglio di Amministrazione è dichiarata, previo accertamento del Collegio dei Sindaci, rispettivamente dal Consiglio di Indirizzo Generale o dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato, e produce effetto dal momento in cui è dichiarata.

4. Non può essere eletto Delegato chi non goda dell'elettorato passivo, ai sensi del precedente comma 1 e non risieda nella circoscrizione del Collegio Elettorale Provinciale di cui al successivo art. 7, comma 2.

5. Chi sia stato membro del Consiglio di Indirizzo Generale o del Consiglio di Amministrazione, anche se dopo l'insediamento non abbia esercitato le funzioni fino alla scadenza del mandato, non può essere rieletto nella medesima carica per più di tre mandati consecutivi.

6. Non sono eleggibili, nelle elezioni nelle quali esercitano le funzioni, i componenti della Commissione Elettorale.

7. Non sono eleggibili alle cariche dell'Ente i componenti gli Organi di governo e di controllo degli organismi di rappresentanza istituzionale della categoria professionale.

Art. 5 Incompatibilità.

1. Non si può essere componente, nello stesso tempo, di più di un Organo Collegiale dell'Ente.

Art. 6 Sostituzione e surrogazione.

1. In caso di decadenza dal mandato, per qualsiasi ragione, di rinuncia al mandato o dimissioni, di morte o impedimento permanente, al componente titolare, eletto in base alle liste di cui all'art. 27 del presente Regolamento, subentra il sostituto.

2. L'Organo in cui si verifica la fattispecie di cui al precedente comma 1 provvede alla surrogazione nella prima adunanza utile e convalida l'elezione del sostituto.

TITOLO III

ELEZIONE E COLLEGI ELETTORALI

Art. 7 Funzioni dei collegi provinciali.

1. A norma dell'art. 12 del Regolamento di Previdenza, i Collegi provinciali svolgono le funzioni previste dallo Statuto, dal presente Regolamento o richieste dal Presidente dell'Ente per lo svolgimento delle elezioni degli Organi dell'Ente.

2. Gli iscritti all'Ente costituiscono il Collegio Elettorale Provinciale.

Art. 8 Sessioni elettorali.

1. L'elezione dei componenti degli Organi Collegiali si svolge in due sessioni elettorali, denominate sessione primaria e sessione secondaria.

2. Nella sessione elettorale primaria vengono eletti i Delegati elettori, che costituiscono l'Assemblea dei Delegati. Nella sessione elettorale secondaria l'Assemblea dei Delegati elegge i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 Ripartizione dell'elettorato nella sessione primaria.

1. Nella sessione primaria, gli aventi diritto al voto possono votare solamente nel Collegio di appartenenza.

2. In ciascun Collegio provinciale sono eleggibili delegati solo gli iscritti all'Ente residenti nella circoscrizione del Collegio provinciale, ovvero che esercitano l'attività professionale nella circoscrizione del Collegio cui appartiene il votante.

Art. 10 Disciplina dei procedimenti elettorali.

1. I procedimenti elettorali sono disciplinati, nel rispetto dello Statuto, dal presente Regolamento.

2. Il Presidente dell'Ente adotta istruzioni integrative ed esplicative per l'attuazione delle procedure disciplinate dal presente Regolamento. Assicura comunque il controllo delle operazioni, fino alla scadenza dei termini per la decisione dei reclami e dei ricorsi.

TITOLO IV

INDIZIONE DELL' ELEZIONE

Art. 11 Indizione delle elezioni.

1. Il Presidente dell'Ente provvede ad indire le elezioni almeno tre mesi prima della scadenza del proprio mandato.
2. Con l'atto di indizione, il Presidente fissa le date per lo svolgimento delle operazioni di voto, nonché l'ora di inizio e di chiusura delle operazioni stesse.
3. Qualsiasi variazione delle date stabilite deve essere comunicata e pubblicizzata nei modi previsti per l'atto di indizione.

Art. 12 Determinazione del numero dei delegati e dei consiglieri da eleggere.

1. All'atto dell'indizione il Presidente dell'Ente determina il numero dei Delegati che devono essere eletti, che potranno essere scelti soltanto fra i professionisti iscritti all'Ente. A tal fine attribuisce ad ogni Collegio un numero di Delegati pari ad uno ogni mille iscritti all'Ente o frazione di mille, intendendosi comunque attribuito almeno un Delegato, anche se il Collegio non raggiunga un numero di iscritti all'Ente pari a mille.
2. Determina altresì il numero dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale da eleggere, nella misura stabilita dall'art. 6, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.
3. Al fine delle determinazioni di cui ai commi precedenti il Presidente assume come riferimento il numero degli iscritti risultanti nell'ultimo giorno del mese anteriore a quello nel quale ha disposto l'indizione delle elezioni.

Art. 13 Comunicazioni ai Collegi.

1. Il Presidente dell'Ente, entro dieci giorni dalla data del provvedimento di indizione:
 - a) comunica ai Presidenti di ciascun Collegio Provinciale i giorni fissati per la votazione, nonché l'ora di inizio e di cessazione delle operazioni di voto;
 - b) predispone ed invia agli stessi, altresì, le istruzioni per le operazioni di voto.
2. Ai Collegi sono tempestivamente fornite, a cura del Presidente dell'Ente, le informazioni relative alle procedure software per l'esercizio del voto.

Art. 14 Pubblicità dell'elezione.

1. Il Presidente di ciascun Collegio provinciale assicura la pubblicazione della comunicazione prevista alla lettera a) dell'articolo che precede, in spazi adeguati all'interno della sede, per almeno dieci giorni consecutivi antecedenti la data delle votazioni per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati.

2. Il Presidente dell'Ente può disporre che dell'indizione delle elezioni e delle date fissate per la votazione venga data notizia nel periodico e nel sito web istituzionale dell'Ente.

TITOLO V

SESSIONE PRIMARIA
ELEZIONE DEI DELEGATI

Art. 15 Commissione elettorale.

1. Il seggio elettorale è costituito presso la sede dell'Ente.
2. Presso il seggio elettorale è costituita, altresì, la Commissione elettorale, composta dal Presidente dell'Ente, o da un suo Delegato, che la presiede e da altri due membri, scelti fra gli iscritti all'Ente. Tali componenti non sono eleggibili, nelle elezioni nelle quali esercitano le loro funzioni.
3. Il Presidente dell'Ente, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, può disporre la fissazione di un compenso per i componenti della Commissione elettorale e per i Collegi Provinciali, in funzione dell'organizzazione delle operazioni elettorali.

Art. 16 Convocazione degli elettori.

1. Il Presidente dell'Ente provvede ad inviare a tutti gli aventi diritto al voto nel Collegio, risultanti dall'elenco degli iscritti all'Ente, almeno trenta giorni prima della data fissata per la convocazione dei collegi elettorali provinciali, con mezzi che ne comprovino la ricezione:
 - a) l'avviso di convocazione per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati, con l'indicazione dei giorni, dell'orario e del luogo che il Collegio Provinciale ha destinato alle operazioni di voto e le istruzioni per il voto;
 - b) lo user name ed il PIN abilitanti all'esercizio del voto;
 - c) l'avviso che sarà consultabile, presso la sede del Collegio provinciale, ovvero nel sito web istituzionale dell'Ente, in apposita sezione, a partire dalla data indicata nell'avviso stesso e per almeno dieci giorni prima delle votazioni, l'elenco delle candidature proposte per ogni Collegio Provinciale;
 - d) la procedura, i collegamenti ed ogni informazione utile al fine dell'espressione del voto.
2. Delle spedizioni effettuate viene redatto un elenco, che sarà trasmesso alla Commissione elettorale perché lo alleggi ai propri atti.
3. L'elettore che non riceva la comunicazione di cui al comma precedente potrà richiederla alla Commissione Elettorale.

Art. 17 Candidatura nelle primarie.

1. La candidatura all'elezione dell'Assemblea dei Delegati è condizione per essere votati ed eletti. Il singolo candidato dovrà depositarla o trasmetterla presso l'Ente, a pena di irricevibilità, entro il decimo giorno precedente la data fissata per la votazione.
2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, è comprovato da apposita autocertificazione rilasciata dagli interessati al momento della presentazione della candidatura e verificato dall'Ente.
3. La Commissione elettorale inserisce in un elenco delle candidature, che viene trasmesso ai Collegi Provinciali per l'affissione, il nominativo dei candidati almeno cinque giorni prima dell'inizio della votazione, verificando che non vi sia alcuna delle condizioni di illeggibilità ed incompatibilità previste nel presente Regolamento.
4. La Commissione elettorale assicura la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell'Ente, in apposita sezione dedicata, dell'elenco delle candidature, fino alla chiusura delle votazioni.
5. I candidati possono esporre all'interno della sede dei Collegi o distribuire fra gli iscritti, prima della giornata di inizio delle operazioni di voto, materiale illustrativo delle candidature.

Art. 18 Insediamento del Seggio elettorale.

1. Il Seggio elettorale si insedia un'ora prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Art. 19 Operazioni di voto.

1. Le operazioni di voto si svolgono esclusivamente in via informatica, indifferentemente dalla postazione del votante, ovvero presso le sedi dei Collegi Provinciali.
2. Le operazioni di voto avranno luogo nell'arco di tre giorni, fissati dal provvedimento di indizione di cui al precedente art. 9, comma 1, senza interruzione. I Collegi Provinciali dovranno assicurare l'apertura della postazione per l'espressione del voto per un numero sufficiente di ore, quantificato nel richiamato atto di indizione.
3. L'elettore vota utilizzando lo user name ed il PIN in suo possesso.
4. L'elettore, una volta riconosciuto, tramite il PIN, esegue, nell'ordine, le seguenti operazioni:
 - si fa identificare digitando il proprio codice fiscale;

- accede ad una scheda elettorale redatta in forma elettronica, contenente le candidature presentate nel Collegio di appartenenza;
- esprime il voto sul nome del candidato prescelto;
- conferma il voto espresso.

Art. 20 Determinazione del numero dei votanti.

1. terminate le operazioni di voto, nell'ora e nel giorno stabilito, il Presidente della Commissione elettorale dichiara chiusa la votazione e, prima dell'inizio dello spoglio dei voti, determina il numero degli elettori che hanno votato.
2. Delle dichiarazioni e delle operazioni di cui sopra viene dato atto nel verbale.

Art. 21 Scrutinio.

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e si svolgono immediatamente dopo il termine delle operazioni di voto dell'ultimo giorno previsto. Lo scrutinio ha inizio subito dopo il termine delle operazioni di voto, alla presenza di un Notaio.
2. La Commissione elettorale conteggia elettronicamente i voti espressi.
3. Ultimate le operazioni di scrutinio la Commissione formula la graduatoria dei soggetti che hanno riportato voti per ogni Collegio Elettorale Provinciale, indicando i nominativi ed il numero di voti validi da ciascuno riportato, in ordine decrescente. In caso di parità di voti, ai fini dell'elezione, sarà eletto il più anziano di iscrizione all'Ente, o, a parità di iscrizione, il più anziano di età.

Art. 22 Proclamazione degli eletti.

1. Esaurite le operazioni di scrutinio la Commissione elettorale comunica all'Ente, che ne cura la pubblicazione tramite affissione presso le sedi dei Collegi e sul sito web istituzionale, il risultato delle votazioni.
2. Il Presidente della Commissione elettorale proclama eletti all'Assemblea dei Delegati i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti validamente espressi, secondo l'ordine della graduatoria, fino a concorrenza del numero di Delegati attribuito al Collegio.
3. La proclamazione è immediatamente comunicata agli eletti con mezzi che ne comprovino la ricezione.
4. Una copia della graduatoria e del verbale di proclamazione degli eletti vengono immediatamente trasmesse per via informatica ai Collegi Provinciali.

Art. 23 Accettazione dell'incarico e decadenza.

1. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, o entro il diverso termine indicato nella comunicazione stessa, comunque non inferiore a cinque giorni, gli eletti devono far pervenire al Presidente dell'Ente dichiarazione di accettazione dell'incarico, unitamente ad una autocertificazione con la quale dichiarano di non essere a conoscenza di cause di ineleggibilità o decadenza.

2. L'eletto che non si esprima nel termine, che rinunci espressamente all'elezione, che non renda la dichiarazione prevista o nei cui confronti siano accertate cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza decade dall'elezione.

3. In tale caso si procede mediante surrogazione con il primo dei non eletti, al quale viene inviata, a cura del Presidente dell'Ente, immediata comunicazione al fine dell'accettazione dell'incarico.

Art. 24 Assenza di rappresentanza nei Collegi Provinciali.

1. Si procede, in ogni caso, alla sessione elettorale secondaria, anche nei casi in cui, presso un seggio elettorale:

a) non sia eletto alcun Delegato, ovvero sia eletto un numero di Delegati inferiore a quello assegnato;

b) non possano validamente concludersi, nel termine previsto, le operazioni di voto;

c) nessun Delegato accetti la carica nei termini indicati nell'art. 21, ovvero solo un numero di Delegati inferiore a quello previsto accetti la carica.

2. In questi casi il numero di Delegati assegnati al Collegio non viene computato nel numero dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, al fine della verifica dei quorum di partecipazione previsti dall'art. 29, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 25 Reclami.

1. Avverso le operazioni elettorali in sede provinciale e la proclamazione degli eletti ogni iscritto all'Ente può proporre reclamo al Presidente dell'Ente entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. Il Presidente decide sui reclami entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso, sentita la Commissione elettorale nazionale.

TITOLO VI

ELEZIONE SECONDARIE

Art. 26 Proclamazione e convocazione dell'Assemblea.

1. Il Presidente dell'Ente provvede alla costituzione dell'Assemblea dei Delegati, alla quale partecipano tutti i Delegati eletti nei collegi provinciali.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Ente, o suo Delegato scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Trascorsi cinque giorni dalla data stabilita per la conclusione delle votazioni ed entro trenta giorni dalla medesima data il Presidente dell'Ente, dopo aver deciso i reclami, sulla base dei risultati delle elezioni, delle accettazioni dei Delegati eletti e delle eventuali surroghe provvede a proclamare membri dell'Assemblea i Delegati che ne hanno diritto e convoca l'Assemblea stessa, nel termine di trenta giorni dalla proclamazione dei Delegati.
4. L'avviso di convocazione viene inviato a ciascun Delegato con mezzi che ne comprovino la ricezione e contiene l'indicazione della data della prima e della seconda convocazione, nonché delle modalità di voto.
5. Anche dopo la convocazione dell'Assemblea sull'eventuale surroga dei membri dell'Assemblea stessa dispone il Presidente dell'Ente, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 Commissione elettorale.

1. Il Presidente dell'Ente o un suo Delegato, in qualità di presidente dell'Assemblea, dirige le operazioni elettorali.
2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali è presieduto dalla Commissione elettorale, di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
3. Le operazioni elettorali si svolgono alla presenza di un Notaio.

Art. 28 Elezione del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Indirizzo Generale ed il Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea dei Delegati, nell'ambito della sessione elettorale secondaria, a scrutinio segreto e contestualmente.
2. Non è ammesso il voto per delega e per corrispondenza.

3. Sono previste due convocazioni elettorali, che saranno fissate nel medesimo giorno.

Art. 29 Norme per l'elezione del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione.

1. I componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione, titolari e sostituti, sono eletti in base a una o più liste concorrenti, individuate da un motto ed un simbolo che esprimono le linee programmatiche della consilia-tura.

2. Ciascuna lista deve contenere:

a) l'elenco dei candidati, titolari e sostituti, a componenti del Consiglio di Indirizzo Generale da eleggere, il cui numero è fissato dal Presidente dell'Ente ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e dell'art. 10, comma 2, del presente Regolamento. Agli iscritti aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 3, dello Statuto, è garantito, nella lista stessa, il 15%, arrotondato per difetto o per eccesso, delle candidature al Consiglio di Indirizzo Generale;

b) l'elenco dei candidati, titolari e sostituti, a componenti il Consiglio di Amministrazione da eleggere, in numero corrispondente a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, dello Statuto, che saranno individuati esclusivamente tra coloro che hanno le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 1, dello Statuto.

3. Le liste devono essere depositate o trasmesse all'Ente, a pena di irricevibilità, almeno trenta giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea dei Delegati.

4. All'atto della presentazione, ciascuna lista deve essere corredata della sottoscrizione di almeno 50 soggetti iscritti all'Ente e i soggetti che intendano proporsi quali candidati all'interno della lista devono autocertificare il possesso dei requisiti di provata onorabilità e professionalità previsti dall'art. 5 dello Statuto, e di non versare in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 4, comma 1 del presente Regolamento.

5. Il Presidente dell'Ente, verificata la regolarità delle liste, le numera secondo l'ordine con cui pervengono, procede alla stampa del manifesto contenente tutte le liste presentate e riconosciute regolari, con il loro numero d'ordine, con i nominativi

dei candidati ed entro il decimo giorno precedente l'inizio delle operazioni di voto lo trasmette ai componenti l'Assemblea dei Delegati.

6. La Commissione assicura la pubblicazione nei locali ove si svolgono le operazioni di voto del manifesto contenente tutte le liste presentate per l'elezione a membro del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 30 Modalità di votazione.

1. La Commissione elettorale formata ai sensi dell'art. 13, comma 2, costituisce il seggio elettorale e provvede all'allestimento dei locali destinati alla raccolta e all'espressione del voto, in modo da garantire la segretezza e la regolarità delle votazioni. Predisporre e verificare il registro degli aventi diritto al voto nonché le schede di voto.

2. Ciascuna scheda contiene il simbolo della lista e il motto.

3. Ciascun Delegato esprime il proprio voto sulla scheda, apponendo la preferenza sul simbolo della lista.

4. Ogni operazione di voto, preceduta dalla verifica dell'identità del votante, viene annotata da uno dei componenti della Commissione elettorale nell'apposito registro.

5. Espletata l'operazione di voto, il votante appone la propria firma nel registro, accanto al proprio nome.

Art. 31 Accertamento del quorum. Indizione della seconda convocazione.

1. Ultime le operazioni di voto, la Commissione elettorale dichiara chiuso il seggio ed accerta il numero dei votanti sulla base del registro dei votanti.

2. Se il numero dei partecipanti alla prima convocazione è inferiore alla metà più uno degli aventi diritto, il Presidente dichiara non valida l'elezione per l'insufficienza del quorum deliberativo. Non si procede allo scrutinio e le schede, rimosse dall'urna, vengono inserite in apposita busta che viene sigillata. Il Presidente dichiara indetta la seconda convocazione che sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

3. Delle dichiarazioni e delle operazioni di cui sopra viene dato atto nel verbale, redatto dal Notaio.

Art. 32 Operazioni di scrutinio.

1. La Commissione provvede allo spoglio delle schede e al conteggio dei voti e redige apposito verbale, contenente il numero di voti riportati da ciascuna lista e il numero delle schede bianche, nulle o comunque contestate.
2. Ad esaurimento dello scrutinio, la Commissione elettorale forma la graduatoria in ordine decrescente di preferenze rispetto alle liste e chiude il verbale delle operazioni, annotando data e orario.

Art. 33 Risultati elettorali e proclamazione.

1. Risultano eletti al Consiglio di Indirizzo Generale ed al Consiglio di Amministrazione i soggetti, candidati all'interno della lista che ha riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti tra le due liste vincenti si procede al ballottaggio, che si svolgerà immediatamente.
2. Il Presidente dell'Ente procede alla proclamazione degli eletti, che viene comunicata ai diretti interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e resa pubblica, mediante l'affissione dei risultati dell'elezione nei locali ove ha sede l'Ente.

Art. 34 Ricorsi.

1. Entro dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti a componenti del Consiglio di Indirizzo Generale ed a membri del Consiglio di Amministrazione, ogni iscritto può proporre ricorso avverso i risultati e le operazioni elettorali della sessione secondaria al Presidente dell'Ente, che decide in via definitiva nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, sentita la Commissione elettorale. Il ricorso non sospende la validità delle elezioni.

TITOLO VII

ENTRATA IN VIGORE

Art. 35 Entrata in vigore.

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore all'atto dell'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.



Via Alessandro Farnese, 3 - 00192 Roma
www.enpapi.it